



Polizia Locale

polizia.locale@terredargine.itpolizia.locale@pec.terredargine.it

Via 3 Febbraio n. 2 Carpi (Mo)

Tel. 059 649555 - Fax 059 649408

Ordinanza n° _217_/2024

OGGETTO: ORDINANZA A SOLIERA (MO) DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE (0-24) DEI VEICOLI IN VIA XXV APRILE (LATO OVEST), TRATTO DAL CIVICO N. 168 ALL'INTERSEZIONE CON VIA MURATORI, DAL GIORNO 26/03/2024 AL GIORNO 15/05/2024, IN CONSEGUENZA DEI LAVORI STRADALI DI RIAQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA PER IL COMUNE DI SOLIERA.

IL DIRIGENTE COMANDANTE**PREMESSA**

PREMESSO che in data 22/03/2024, con prot. n. 23008/2024, perveniva alla Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine dal Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera, con sede a Soliera (MO) in P.za Della Repubblica civico n. 1, Richiesta diretta ad ottenere l'emissione di Ordinanza per l'istituzione di divieto di sosta permanente (0-24) dei veicoli in via XXV Aprile (lato ovest), tratto dal civico n. 168 compreso all'intersezione con via Muratori a Soliera (MO), dal giorno 26/03/2024 al giorno 15/05/2024, in conseguenza dei lavori stradali di riqualificazione di via Roma per il Comune di Soliera.

VISTE le caratteristiche tecniche e dimensionali del tratto interessato di via XXV Aprile (strada a due corsie una per ogni senso di marcia, con marciapiede sul lato ovest della carreggiata, con traffico veicolare misto, in centro abitato di Soliera);

VISTI gli artt. 5, comma 3 ("Regolamentazione della circolazione in generale"), 6 e 7 (rispettivamente "Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati" e "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati") del "Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo "Regolamento di Esecuzione", emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107 comma 2, del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 17 ("Funzioni dei dirigenti") del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO lo Statuto dell'Unione Terre d'argine;

VISTA la D.G. n. 60 del 05/06/2008 del Comune di Soliera avente ad oggetto "Competenze, funzioni ed attività" attribuite al Corpo di Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine, tra le quali rientra l'emanazione dei provvedimenti viabili derivanti da modifiche temporanee alla circolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 37 del 17/06/2008 avente ad oggetto "recepimento del trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine dell'affidamento di competenze, funzioni ed attività al Corpo di Polizia Locale";

MOTIVAZIONE

RITENUTO che, per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto, al fine di rendere più sicura e agevole la circolazione veicolare nel tratto interessato di via XXV Aprile, in conseguenza dei lavori di riqualificazione in via Roma;

ORDINA

Per le motivazioni di cui sopra,

dalle ore 00.00 del giorno 27/03/2024 alle ore 24.00 del giorno 15/05/2024,

il divieto di sosta dei veicoli in via XXV Aprile (lato ovest), tratto dal civico n. 168 compreso all'intersezione con via Muratori a Soliera, (MO), in conseguenza dei lavori stradali di riqualificazione di via Roma per il Comune di Soliera.

PRESCRIZIONI

1.Sarà cura del Comune di Soliera di provvedere all'apposizione della segnaletica stradale che rende pubblica la suddetta disposizione viabile (segnale stradale figura II 74 art. 120 C.d.S. con pannello integrativo modello II 3/a).

2.La segnaletica stradale di "segnale verticale di DIVIETO DI SOSTA" integrata con pannelli indicanti la RIMOZIONE FORZATA, con, se necessario, FRECCE DI "INIZIO e FINE", CON L'INDICAZIONE TEMPORALE DI VALIDITA', dovrà essere collocata ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA DATA DELL'INIZIO DEL DIVIETO STESSO, con relativa comunicazione della collocazione al Presidio di Polizia Locale di Soliera al numero di telefono 059/566907 o all'indirizzo pec: polizia.locale@pec.terredargine.it.

La ditta esecutrice, nel rispetto degli art. 20 e 21 del C.D.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione, dovrà adottare a proprie cure e spese gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione; seppure venga utilizzato il semaforo mobile è necessaria la pronta disponibilità di due movieri, uno per ogni lato dove inizia e termina l'occupazione della carreggiata, **i quali devono agevolare il transito dei veicoli ed intervenire tempestivamente a fronte di situazioni di pericolo immediato e/o emergenze.**

Si fa presente che i movieri, devono indossare gli indumenti ad alta visibilità previsti dall'Articolo 37 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e fare uso della **PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI** di cui alla Fig. II 403 Art. 42 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495.

I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i sopra citati lavori devono adottare i dispositivi e la segnaletica prevista dall'Articolo 38 del D.P.R. 16/12/ 1992 n° 495

La ditta richiedente è tenuta ad osservare tutto quanto previsto dal D.Lgs 30 Aprile 1992 n° 285 (codice della strada) e dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (regolamento di esecuzione del codice della strada) in materia di cantieri stradali ed occupazioni della sede stradale dotandosi, se necessario, della prescritta autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

L'area dell'occupazione deve essere adeguatamente delimitata, recintata e segnalata, in particolare di sera, in ora notturna od in ogni caso di scarsa visibilità, devono essere messe in funzione le luci gialle lampeggianti.

Eventuali occupazioni parziali che rimangono in essere durante le ore di non operatività del cantiere, devono essere segnalate in modo conforme alla normativa vigente di cui al D.Lgs 285/1992 e D.P.R. 495/1992;

3. L'attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru ecc.) e l'esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni ecc.) qualora non sia possibile rispettare i limiti acustici consentiti ordinari previsti dalla normativa vigente, è consentita:

- a. Dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
- b. Sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.30;
- c. Festivi, nessuna fascia ordinaria consentita.

SOLO PER OPERE E LAVORI

4. Il personale della Polizia Locale dell'Unione delle Terre d'Argine e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

AVVISI

- L'Ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio dell'Unione delle Terre d'Argine, ed all'Albo Pretorio del Comune di Soliera;
- Si informa altresì che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Comm. Capo Magnanini Lorella;
- In caso di violazioni alla presente Ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada.

MODALITA' DI RICORSO

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni, ai sensi del D. Lgs 2 Luglio 2010 n. 104, o in alternativa, e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini d'impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On Line.

Copia della presente Ordinanza è inviata a:

- **Albo Pretorio On Line del Comune di Soliera;**
- **Albo Pretorio On Line Unione Terre d'Argine;**
- **Stazione Carabinieri di Soliera;**
- **Settore Lavori Pubblici – Ufficio Viabilità Comune di Soliera;**
- **Ufficio Staff del Sindaco del Comune di Soliera.**

Soliera (MO) lì, data della firma digitale.

**Il Dirigente Comandante
di Polizia Locale
Dott. Davide GOLFIERI**